

STATUTO

Art. 1. Denominazione.

1.1. È costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter codice civile, una Società consortile a responsabilità limitata, non a scopo di lucro, con la denominazione: **"MONTAGNAPENNINO soc. consortile r.l."**, abbreviabile in **"MONTAGNAPPENNINO S.c.r.l."**.

Art. 2. Scopo e oggetto sociale.

2.1. La società indirizza le proprie iniziative al sostegno e alla promozione e attuazione delle politiche di sviluppo rurale, svolgendo la propria attività integrata e in coerenza con gli atti di indirizzo, le programmazioni locali, regionali, nazionali e comunitarie.

Essa opererà in particolare in tutti i settori che determinano e definiscono le politiche di sviluppo delle aree rurali e svantaggiate, partecipando in prima persona, promuovendo divulgando e sostenendo tutte le linee di aiuto regionali, nazionali, comunitarie e di altra origine, a favore di questi territori. Nella sua missione istituzionale fa dell'approccio LEADER allo sviluppo locale, declinato nel principio dello Sviluppo locale di tipo partecipativo che rappresenta per le comunità rurali dell'UE, un metodo per coinvolgere i partner locali nello sviluppo futuro del proprio territorio. A tale scopo configurandosi nel suo operato come Agenzia di Sviluppo Locale secondo i principi LEADER su esposti, individua in prima istanza ma non in maniera esclusiva, per tutti i settori determinanti le dinamiche sociali, culturali e economiche delle aree rurali e marginali, i seguenti ambiti tematici:

- a.** promuovere e sostenere iniziative per favorire il mantenimento in sede delle popolazioni locali;
- b.** consolidare l'occupazione esistente e creare nuovi posti di lavoro e nuove imprese privilegiando potenzialità e risorse locali;
- c.** favorire e sostenere l'attività di tutti i settori economici ed in particolare quelle che si basano sulla valorizzazione delle potenzialità endogene del territorio rappresentato dai soci;
- d.** sostenere, preservare, promuovere e divulgare l'identità storica e socio culturale dei territori rappresentati dal corpo sociale;
- e.** sostenere politiche e iniziative di integrazione, di inclusione e pari opportunità contro qualsiasi problematica discriminante;
- f.** sostenere, preservare, promuovere e divulgare l'identità e le emergenze naturali e ambientali dei territori rappresentati dal corpo sociale;
- g.** sostenere, preservare, promuovere e divulgare sistemi socio economici ecologicamente sostenibili con particolare attenzione alla riduzione delle emissioni di Co2 o di altri gas effetto serra;
- h.** redazione e realizzazione di studi, pianificazioni programmi e progetti di fattibilità e sviluppo a sostegno dell'accesso a politiche di aiuto e di introduzione di innovazioni di processo e di prodotto;
- i.** attivare, sostenere, promuovere qualsiasi strumento di comunicazione atto ad implementare sistemi in rete su qualsiasi mezzo cartaceo o mediale, finalizzati al trasferimento di conoscenze, formazione di reti di comunità, comunicazione, promozione e commercializzazione;
- j.** favorire la diffusione di innovazione in tutti i settori;
- k.** attivare, sostenere, promuovere sviluppare un sistema integrato di informazioni e di scambi e sinergie tra i soggetti operanti nelle aree rurali e marginali della Stato italiano, dell'Unione Europea, di paesi candidati all'ingresso nell'Unione e in paesi terzi extracomunitari purché riconosciuti dallo Stato Italiano e dall'unione Europea, in col-

legamento con la Rete Rurale Nazionale, Comunitaria e qualsiasi altra istituzione con finalità statutarie condivisibili.

l. attivare, sostenere, promuovere tutte le iniziative atte a diffondere i principi e le fondamenta dell'Unione Europea e la coscienza di cittadino dell'Unione Europea.

m. promuovere, preservare e sviluppare l'agricoltura montana, le produzioni tipiche e tradizionali, le politiche colturali sostenibili, l'innovazione di processo e di prodotto in ambito agroalimentare, l'utilizzo sostenibile delle risorse del bosco e lo sviluppo della filiera legno-energia.

La società può operare nell'ambito territoriale dei regolamenti comunitari in genere, leggi nazionali, regionali e di ogni altro organismo atti alla realizzazione dello scopo sociale, sia a livello nazionale, che comunitario che extracomunitario.

Per il compimento delle operazioni di cui sopra la Società potrà chiedere ai soci, che vorranno effettuarli, finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, con obbligo di rimborso.

La Società potrà inoltre svolgere tutte le operazioni e le attività finanziarie, compreso il leasing, creditizie, mobiliari, immobiliari (acquisti, vendite, permuta, costituzioni di diritti di superficie, locazioni con patto di futura vendita, vendite o acquisti con patto di riscatto, realizzare strutture e infrastrutture di fabbricati, divisioni, ecc), tecnico-scientifiche e promozionali necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e dirette allo sviluppo economico ed occupazionale e al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale in genere.

Art. 3. Sede. Domicilio dei soci. Forma delle comunicazioni ai soci e fra i soci.

3.1. La sede sociale è stabilita nel Comune di Borgo a Mozzano.

L'organo amministrativo può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune, depositando apposita dichiarazione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c.

3.2. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere sedi secondarie ed altre unità locali sia in Italia che all'estero.

3.3. Ai fini delle comunicazioni che, in base alla Legge ed allo statuto, la società deve effettuare ai soci per posta raccomandata, ovvero un socio deve effettuare agli altri soci per posta raccomandata, il domicilio dei soci s'intende eletto all'indirizzo risultante dal libro dei soci. E' onere di ciascun socio comunicare all'organo amministrativo della società le variazioni del domicilio elettivo e l'organo amministrativo della società è tenuto ad annotarle senza indugio nel libro dei soci.

3.4. Ogniqualvolta lo statuto prevede che una comunicazione deve essere effettuata per posta raccomandata, il mittente può anche effettuarla per posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico (INI-PEC).

Art. 4. Durata.

4.1. La durata della Società è fissata fino al trentuno (31) dicembre duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Art. 5. Soci.

5.1. Il numero dei soci non è limitato, ma non potrà essere inferiore a cinque (5).

5.2. Possono divenire soci gli Enti Locali le Camere di Commercio, gli Enti Parco, le associazioni di Categoria, le imprese private, le fondazioni, e gli istituti di credito.

5.3. Le Organizzazioni suddette possono partecipare direttamente o tramite loro strumenti o società operative.

5.4. Considerato che la società nasce per accedere ad uno strumento comunitario dell'Unione Europea che coinvolge direttamente "le comunità locali" nella definizione e gestione di progetti frutto della propria identità, visto lo scopo consortile della so-

cietà è necessario che le finalità e lo scopo di ogni socio partecipante al consorzio non siano in contraddizione con il Trattato dell'Unione Europea e che l'adesione di ogni singolo consorziato non sia finalizzata ad ottenere vantaggi economici singoli.

5.5 Nel caso di impresa singola la richiesta di adesione deve dimostrare che l'interesse è comune a più soggetti.

Art.6. Ammissione nuovi soci.

6.1 Chi intende essere ammesso in qualità di socio, in fase successiva a quella di costituzione, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione della ragione sociale;
- b) l'indicazione dell'importo della quota che si intende sottoscrivere;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali relative al funzionamento della società.

6.2. Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la sussistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della stessa.

6.3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione in materia sono insindacabili ma devono essere motivate nell'interesse della compagine sociale.

6.4. La delibera di ammissione diverrà operativa con l'iscrizione presso il registro delle imprese competente per territorio che verrà effettuata solo dopo che il nuovo socio ammesso abbia provveduto al versamento della quota sociale sottoscritta.

6.5. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento la delibera diverrà inefficace.

Art. 7. Adesione di Enti Locali.

7.1. Gli Enti Locali, nella fase costitutiva, dovranno sottoscrivere una quota del capitale sociale della società non inferiore al cinquantuno per cento (51%) del totale.

7.2. Il mantenimento di una quota almeno pari al cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale è previsto anche durante tutta la vita della società consortile. Da tale disposizione deriva che l'ingresso di nuovi soci, mediante acquisizione di quote sociali da altri soci o mediante l'aumento del capitale sociale della società, non dovrà mai, in nessun caso, comportare una diminuzione della quota sottoscritta dagli Enti Locali al di sotto del cinquantuno per cento (51%).

Art. 8. Obblighi dei soci.

8.1. I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 6;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;
- c) al versamento del contributo annuale per le spese di gestione che verrà deliberato dall'assemblea entro il mese di ottobre di ogni anno, previa predisposizione da parte dell'organo amministrativo di un budget economico che illustri e quantifichi lo squilibrio da ripartire sui consorziati relativo all'anno seguente. Il contributo annuale per la copertura delle spese di gestione verrà ripartito in modo proporzionale rispetto alla quote di capitale sociale detenuta da ciascun socio.

8.2 Il socio che risulti gravemente inadempiente agli obblighi previsti nel comma precedente può essere diffidato dall'organo amministrativo ad adempiere in un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine e fintantochè non avrà adempiuto, non potrà esercitare il diritto di voto in assemblea. La diffida dev'essere inviata per posta raccomandata o tramite pec.

8.3 Il socio che dissenta da quanto previsto dall'assemblea dei soci con la delibera-

zione di cui al precedente punto 8.1 lettera c) potrà recedere mediante comunicazione da inviare alla società entro 45 giorni dall'avvenuta comunicazione da parte dell'organo amministrativo della decisione assunta dall'assemblea dei soci. Resta inteso che restano valide le obbligazioni assunte del socio recedente relative ad anni precedenti.

Articolo 9. Cessazione dell'iscrizione.

9.1. L'iscrizione fra i soci della Società da parte dei soci cessa, oltre che per il recesso o l'esclusione del socio, ovviamente anche per lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa della società stessa.

Articolo 10. Recesso ed esclusione dei soci.

10.1. E' ammesso il recesso nei casi previsti dall'art.2473 del codice civile e nei casi contemplati dallo statuto. Per quanto riguarda la procedura di recesso, si fa espresso rinvio a quanto previsto dal codice civile per le Società Per Azioni.

10.2. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti prescritti per l'ammissione, nel caso che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili e nel caso in cui si sia reso inadempiente rispetto alle obbligazioni derivanti dal presente statuto o a quelle assunte per suo conto dalla società.

10.3. E' inoltre escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito o che sia ammesso alla procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta e di amministrazione controllata.

Art. 11. Capitale sociale.

11.1. Il capitale sociale ammonta ad Euro ottantacinquemilacinquecento (Euro 85.500,00) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

11.2. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

Le nuove quote, in caso di aumento di capitale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci, in proporzione alle quote effettivamente possedute. Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, possono essere offerte a soggetti terzi.

11.3. Se una quota sociale appartiene a più soggetti, si applica l'art. 2468, comma 4 C.C. e i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del C.C.

Art. 12. Limiti alla circolazione delle quote fra i soci.

12.1. Il socio che intenda in qualunque modo alienare, in tutto od in parte, anche a titolo gratuito, la propria quota o una parte della stessa, ad un altro socio, deve previamente proporla all'acquisto a tutti i soci secondo le disposizioni contenute nei commi seguenti.

12.2. La proposta dev'essere spedita per posta raccomandata o mediante pec a ciascun socio, compreso quello al quale il proponente intenderebbe alienare in tutto o in parte la propria quota, e deve contenere:

- a) l'indicazione del socio al quale il proponente intenderebbe alienare in tutto o in parte la propria quota;
- b) l'entità della quota che il proponente intenderebbe alienare;
- c) l'invito, rivolto a ciascun socio, ad acquistare la quota o parte di essa proporzionalmente alla partecipazione posseduta, verso un corrispettivo in denaro da determinarsi a norma dei commi seguenti e da pagarsi nel termine da fissarsi a norma dei commi seguenti.

12.3. Ciascun socio destinatario della proposta deve comunicarne al proponente l'accettazione, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento. L'accettazione dev'essere comunicata nello stesso termine anche agli altri soci. Per il rispetto del termine per l'accettazione si deve aver riguardo alla data di spedizione della raccomandata o della pec che la contiene.

12.4. Tra il proponente ed i soci che hanno accettato la proposta si intende stipulato un contratto preliminare in virtù del quale il primo è obbligato ad alienare ai secondi, e questi sono obbligati verso il proponente ad acquistare, la quota o la parte della quota che ha formato oggetto della proposta, verso un corrispettivo in denaro da determinarsi a norma dei commi seguenti e da pagarsi nel termine da fissarsi a norma dei commi seguenti. A ciascun socio che ha accettato la proposta spetta una parte della quota oggetto di alienazione, in proporzione alla partecipazione posseduta.

12.5. Il contratto definitivo dev'essere stipulato entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del proponente, dell'ultima accettazione della proposta. L'eventuale domanda ex art. 2932 codice civile dev'essere proposta nel processo arbitrale da instaurarsi conformemente alla clausola compromissoria contenuta in questo statuto.

12.6. Se alla scadenza del termine indicato nel comma precedente il corrispettivo dell'alienazione non sia stato ancora determinato a norma dei commi seguenti, il contratto definitivo deve prevedere che il corrispettivo dell'alienazione dev'essere determinato a norma dei commi seguenti e dev'essere pagato nel termine da fissarsi a norma dei commi seguenti.

12.7. Anche nell'ipotesi prevista nel comma precedente il trasferimento della proprietà della quota o di parte di essa da alienare ha effetto dalla stipulazione del contratto definitivo ovvero dal momento del passaggio in giudicato del provvedimento che accoglie la domanda ex art. 2932 codice civile.

12.8. Se il proponente non si accorda diversamente coi soci che hanno accettato la proposta, il corrispettivo dell'alienazione è determinato da un terzo, nominato dal presidente della Camera Arbitrale dove ha sede la società, su istanza della parte più diligente. La nomina del terzo può essere richiesta, e la determinazione del terzo effettuata, anche nella pendenza del termine per la stipulazione del contratto definitivo e dell'eventuale giudizio sulla domanda ex art. 2932 codice civile.

12.9. Il terzo deve determinare il corrispettivo secondo gli stessi criteri e parametri previsti dallo statuto per la determinazione del valore di liquidazione della quota per il caso di recesso. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1349, primo comma, codice civile, se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua od erronea, la determinazione è fatta dall'arbitro conformemente alla clausola compromissoria contenuta in questo statuto.

12.10. La determinazione del terzo può essere impugnata nel termine perentorio di sessanta giorni, termine che decorre, per il proponente e ciascun socio, dal ricevimento della comunicazione della determinazione del terzo. Il proponente e tutti i soci che hanno accettato la proposta sono parti necessarie del processo arbitrale di impugnazione della determinazione del terzo e l'eventuale nuova determinazione fatta dall'arbitro vincola anche le parti che non hanno impugnato la determinazione del terzo. Tutte le impugnazioni, anche se separatamente proposte, devono essere decise congiuntamente nel giudizio arbitrale instaurato per primo. La prevenzione è determinata dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'arbitrato, avendo riguardo alla data della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario. L'arbitro del processo arbitrale posteriormente instaurato deve, anche d'ufficio, chiudere il processo senza decidere il merito.

12.11. Se è ancora pendente il giudizio arbitrale sulla domanda ex art. 2932 codice

civile, l'impugnazione della determinazione del terzo dev'essere proposta, a pena d'invalidità, nel medesimo giudizio, nel termine perentorio che spetta all'arbitro stabilire. Questa disposizione non si applica quando la determinazione del terzo sia stata comunicata dopo che nel giudizio arbitrale sulla domanda ex art. 2932 codice civile l'arbitro abbia già fatto precisare alle parti le rispettive conclusioni.

12.12. Se il proponente non si accorda diversamente coi soci che hanno accettato la proposta, il corrispettivo dell'alienazione deve essere pagato entro sessanta giorni decorrenti:

- a) dal giorno della stipulazione del contratto definitivo, ovvero
- b) dal giorno del passaggio in giudicato del provvedimento che accoglie la domanda ex art. 2932 codice civile, ovvero, qualora alla data della stipulazione del contratto definitivo o del passaggio in giudicato del predetto provvedimento il corrispettivo non sia stato ancora determinato,
- c) dal giorno in cui il corrispettivo sia stato determinato per accordo tra il proponente ed i soci che hanno accettato la proposta, ovvero
- d) dal giorno in cui la determinazione del terzo non è più soggetta ad impugnazione, ovvero
- e) dal giorno in cui non è più soggetto ad impugnazione il provvedimento che, decidendo sull'impugnazione della determinazione del terzo, ha rideterminato il corrispettivo oppure rigettato l'impugnazione confermando la determinazione del terzo impugnata.

12.13. I soci che hanno accettato la proposta non sono solidalmente obbligati verso il proponente al pagamento del corrispettivo.

12.14. Se nel termine stabilito nel terzo comma la proposta non è stata accettata da alcun socio, il proponente può liberamente alienare la propria quota o parte di essa al socio di cui alla lett. a) del secondo comma, ma se l'alienazione non viene perfezionata entro i successivi novanta giorni il proponente, ove intenda alienare in tutto o in parte la propria quota al medesimo socio, è nuovamente tenuto ad osservare le disposizioni contenute nei commi precedenti.

12.15 Il socio che abbia acquistato le quote di un altro socio in violazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti non è ammesso ad esercitare i diritti amministrativi inerenti alle quote medesime fintantochè tutti gli altri soci non abbiano dichiarato per iscritto di voler rimuovere l'impedimento.

13 Limiti alla circolazione delle quote nel caso di alienazione ad estranei.

13.1 Il socio che intenda in qualunque modo alienare, in tutto od in parte, anche a titolo gratuito, la propria quota ad un estraneo deve previamente proporla l'acquisto a tutti i soci secondo le disposizioni contenute nell'articolo precedente, indicando nella proposta i dati identificativi dell'estraneo al quale la quota o parte di essa, dovrebbe essere alienate.

13.2 Qualora la proposta non sia stata accettata da alcun socio nel termine stabilito nel secondo comma dell'articolo precedente, il proponente, ove ancora intenda alienare la propria quota o parte di essa all'estraneo indicato nella proposta, deve trasmettere all'organo amministrativo una dichiarazione rilasciata dall'estraneo nella quale lo stesso si impegna a rispettare lo statuto della società e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali in relazione al funzionamento della società.

13.3 Una volta inviata all'organo amministrativo della società la dichiarazione di cui al punto precedente, il richiedente può liberamente alienare le proprie quote all'estraneo indicato nella richiesta, ma se l'alienazione non viene perfezionata entro i successivi novanta giorni il proponente, ove intenda alienare in tutto o in parte la propria quota al medesimo estraneo, è nuovamente tenuto ad osservare le disposizioni con-

tenute nei commi precedenti.

13.4 L'estraneo che abbia acquistato la quota o parte di essa di un socio in violazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti non è ammesso ad esercitare i diritti amministrativi inerenti alla quota o alla frazione di quota acquisita fintantochè tutti gli altri soci non abbiano dichiarato per scritto di voler rimuovere l'impedimento.

Art. 14. Competenze dell'assemblea. Termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio.

14.1. Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile.

14.2. L'assemblea delibera sulle materie stabilite dalla Legge e dallo statuto.

14.3. La convocazione ed il funzionamento dell'assemblea sono regolate dalla Legge, salvo quanto stabilito nello statuto.

14.4. L'assemblea per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata dall'organo amministrativo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nei casi previsti nell'art. 2364, ultimo comma, codice civile, il termine può essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni.

Art. 15. Convocazione dell'assemblea.

15.1. L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci per posta raccomandata o per pec. In particolare delibera in merito a:

- a) approvazione entro il 31 ottobre di ogni anno del programma complessivo delle attività da svolgere e relativo budget economico e determinazione del contributo annuale a carico dei soci;
- b) programma Leader, strategia di sviluppo locale predisposta sulla base delle procedure regionali, proposta organizzativa con relativo piano di lavoro e piano finanziario preventivo e consuntivo;
- c) nomina dell'organo di amministrazione;
- d) nomina dell'organo di controllo.

15.2. L'avviso di convocazione dev'essere ricevuto dai destinatari almeno otto giorni prima dell'assemblea. Quando l'assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio, l'avviso di convocazione dev'essere ricevuto dai destinatari almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

15.3. Resta salvo quanto stabilito nell'art. 2479 bis, ultimo comma, codice civile.

15.4. Le riunioni dell'assemblea possono anche tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali condizioni, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 16. Presidente e segretario dell'assemblea.

16.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In sua assenza, il presidente dell'assemblea è eletto a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

16.2. Il presidente è assistito da un segretario da lui designato. L'assistenza di un segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Art. 17. Quorum costitutivi e deliberativi.

17.1. L'Assemblea delibera, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settanta per cento (70%) del capitale sociale.

17.2. In seconda convocazione è sempre validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato in assemblea e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

17.3 Sia in prima che in seconda convocazione i soci possono farsi rappresentare in assemblea in conformità a quanto previsto dall'art.2479-bis comma 2 del codice civile.

Art. 18. Organo amministrativo.

18.1. L'amministrazione della società spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. All'organo amministrativo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, escluse soltanto le attribuzioni tassativamente riservate all'assemblea dalla Legge o dallo statuto.

18.2. L'amministrazione della società è regolata dalla Legge, salvo quanto previsto nello statuto.

18.3. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a nove.

18.4. Possono essere nominati amministratori anche non soci. In questo caso, per poter garantire la candidatura della società consortile a GAL, il componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere espressione dei diversi settori rappresentati nel corpo sociale.

18.5. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

18.6. Il consiglio di amministrazione nomina anche un vice presidente, il quale sostituisce ad ogni effetto il presidente in ogni caso di assenza od impedimento di questi ovvero quando la sostituzione sia deliberata dal consiglio di amministrazione per il compimento di singoli atti od operazioni.

18.7. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, fatta eccezione per le funzioni non delegabili per Legge.

18.8. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori.

18.9. I compensi degli amministratori sono regolati dall'art. 2389 codice civile. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

18.10. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. I rimborsi sono deliberati dal consiglio di amministrazione ovvero sono disposti, qualora sia delegata ad un consigliere la gestione ordinaria della società, dal consigliere delegato. I rimborsi del consigliere delegato sono deliberati dal consiglio di amministrazione.

18.11. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 19. Convocazione e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

19.1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da un consigliere.

19.2. Può essere convocato presso la sede sociale od altrove.

19.3. Dev'essere convocato mediante avviso da comunicarsi per posta raccomandata, o con qualunque altro mezzo idoneo a portare a conoscenza del destinatario l'avviso stesso, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

19.4. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, il consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri ed i sindaci. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, salvo che debba adottarsi una deliberazione urgente ed indifferibile.

19.5. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono anche tenersi mediante

mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali condizioni, le adunanze del consiglio di amministrazione si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente, assistito da un segretario da lui nominato, anche non facente parte del consiglio di amministrazione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

19.6. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

19.7. In ogni caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 20. Rappresentanza sociale.

20.1. La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ovvero al vicepresidente, nei casi previsti nell'art. 18, sesto comma, nonché agli amministratori delegati, nei limiti delle attribuzioni delegate, ed ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori, nei limiti stabiliti nella procura.

Art. 21. Collegio sindacale. Revisore legale dei conti.

21.1. La società può nominare, ai sensi dell'art. 2477, primo comma, del codice civile, un organo di controllo (monocratico o collegiale) a cui poter affidare anche la revisione legale dei conti o un revisore (persona fisica o società iscritta nell'apposito registro).

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art.2477 codice civile, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti dalla disciplina legislativa prevista in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 del codice civile. Nel caso di nomina di un collegio sindacale lo stesso sarà composto di tre membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

21.2. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Art. 22. Esercizi sociali. Bilancio.

22.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

22.2. Al termine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio a norma di Legge.

Art.23. Scioglimento.

23.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio dovrà provvedere alla nomina dei liquidatori.

Articolo 24. Liquidazione.

Eventuali attività residue e risultanti dal bilancio finale di liquidazione, regolarmente approvato, verranno suddivise tra tutti i soci in misura proporzionale alle quote da ciascuno possedute, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento.

Art. 25. Clausola compromissoria.

Qualunque controversia fra i soci ovvero fra i soci e la società, vertente su diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e qualunque controversia promossa da o contro amministratori, liquidatori, revisori o sindaci, sarà decisa da un arbitro unico secondo il regolamento della Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio di Lucca.

L'arbitro giudicherà ritualmente e secondo diritto ed il lodo sarà impugnabile anche per la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Articolo 26. Richiami.

26.1 Per quanto non disposto dal presente Statuto valgono le norme previste dal Codice Civile in materia di Società a Responsabilità Limitata e le norme tempo per tempo vigenti in materia di società a prevalente capitale pubblico.